

## FOGLIO INFORMATIVO

Prodotto offerto alla clientela non al dettaglio

### DEPOSITO VINCOLATO

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO** Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 060. 060

Sito internet: [www.bnl.it](http://www.bnl.it)

Contatti: <https://bnl.it/it/contattaci>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

*Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:*

Nome / Cognome: \_\_\_\_\_ Iscrizione ad Albi o elenchi \_\_\_\_\_

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

#### CHE COS'E' IL DEPOSITO VINCOLATO

Il Deposito Vincolato è un prodotto attraverso cui il Cliente, a fronte della corresponsione da parte della Banca di interessi concordati, si impegna a vincolare una somma di denaro per un determinato periodo di tempo. Tale somma di denaro non può essere incrementata o ridotta nel corso del rapporto. Il Cliente può chiedere l'estinzione anticipata del vincolo alla Banca che la concede a fronte del pagamento di una penale di estinzione anticipata, come dettagliato nella sezione Recesso e Reclami – "Recesso dal contratto".

La richiesta di estinzione anticipata dovrà pervenire alla Banca con almeno 40 giorni di preavviso rispetto alla data di estinzione anticipata richiesta dal Cliente. Alla data di scadenza del periodo del vincolo o alla data di estinzione anticipata, la Banca provvede a restituire la somma di denaro depositata e gli interessi maturati contabilizzandoli sul conto corrente indicato nel contratto di Deposito Vincolato (c.d. conto di appoggio). Sul medesimo conto corrente verranno addebitate anche le spese, i costi e gli oneri attinenti al Deposito Vincolato. Può essere indicato come conto di appoggio del Deposito Vincolato un conto corrente ordinario in euro del quale il Cliente ha la titolarità presso la Banca.

Il prodotto non è rivolto ai consumatori ed agli altri clienti al dettaglio (le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro e le micro-imprese)<sup>1</sup>.

Caratteristiche del prodotto:

- Durata predeterminata del contratto (per un periodo compreso tra 1 settimana e 12 mesi - non prorogabile);
- Possibilità di determinare l'importo dell'operazione con un minimo di euro 100.000
- Possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di almeno 40 giorni, con il pagamento della penale di estinzione anticipata

<sup>1</sup> Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29/7/2009 e successive modifiche.

## FOGLIO INFORMATIVO

---

### PRINCIPALI RISCHI

Il Deposito Vincolato è un prodotto che offre al Cliente un rendimento nominale predeterminato sulla base del tasso contrattualmente concordato dalle parti. Il Cliente sopporta il rischio che, in occasione di rialzo dei tassi di mercato, le somme vincolate non possano essere reinvestite ai nuovi e migliori rendimenti offerti dal mercato (se non dietro pagamento di una penale).

Il Cliente, inoltre, sopporta il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare in tutto o in parte le somme depositate unitamente alle competenze maturate. Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che assicura a ciascun depositante una copertura fino a €100.000,00. Oltre tale importo il Cliente resta esposto al rischio connesso all'applicazione del "bail-in" – introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16/11/2015 - volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle banche.

Per un cliente dell'Area Euro, il deposito vincolato divisa diversa dall'euro, comporta l'esposizione al rischio di cambio determinato dall'andamento del tasso di cambio EUR/Divisa. Un deprezzamento della divisa intercorso dalla data di accensione alla data di estinzione del deposito vincolato comporta una diminuzione del relativo controvalore in euro.

**FOGLIO INFORMATIVO**
**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le voci di costo riportate nel prospetto che segue rappresentano i costi legati al Deposito Vincolato, fermi restando i costi sostenuti per il "conto di appoggio", per i quali si può far riferimento al documento di sintesi del conto corrente.

VOCI DI COSTO (VALORI ESPRESSE IN EURO)					
Spese	Spese di apertura del Deposito		Non previste		
	Spese di chiusura del Deposito (1)		0,00		
	Spese per giroconti dal conto di appoggio		Non previste		
	Spese per giroconti verso il conto di appoggio		Non previste		
Tasso creditore annuo nominale di interesse (2)	0,010000 %				
Convenzione calcolo interessi	Liquidazione degli interessi		Alla scadenza del vincolo o alla data di estinzione anticipata		
	Base di calcolo		365/365		
Prelievo fiscale sugli interessi	Ritenuta fiscale sugli interessi maturati con l'aliquota pro tempore vigente				
Imposta di bollo	Prelievo proporzionale con l'aliquota pro tempore vigente				
Valuta	Valuta di accredito dei giroconti verso il Deposito Vincolato		Giorno di esecuzione		
	Valuta di addebito dei giroconti dal Deposito Vincolato		Giorno successivo all'esecuzione		
Principali vincoli operativi	Operatività consentita		consentiti solo giroconti da e verso il conto di appoggio		
Trasmissione documenti (Singolo invio)	Invio documenti di trasparenza in formato cartaceo		0,00 (ad invio)		
	Invio documenti di trasparenza in formato elettronico		0,00 (ad invio)		
	Rimborso spese per rilascio copia di documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nei dieci anni precedenti		0,00 per ogni singolo duplicato, con un tetto massimo di 0,00		
	Lettera contabile in formato cartaceo	Invio	giornaliero	decadale	mensile
			0,65	1,30	2,00
Lettera contabile in formato elettronico	sempre	0,00			

**NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE**

(1) Alle spese di chiusura potrebbe essere aggiunta una penale sulla base di quanto previsto all'art. 5 delle condizioni contrattuali.

(2) Il tasso indicato è subordinato alla condizione che i relativi tassi di riferimento (es. Eur: Eonia; USD e GBP: Overnight Libor; CHF e JPY: Spot Next Libor; per le altre monete: i tassi di riferimento comunemente utilizzati sui mercati di riferimento) siano positivi. Qualora non sussista tale condizione, le parti potranno concordare tassi di interesse pari a zero o negativi.

\* Redatto ai sensi del Capo I, Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4 marzo 2003 e del paragrafo 7, sez. II delle disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009. Per saperne di più: La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito della banca [www.bnl.it](http://www.bnl.it) e presso tutte le filiali della banca.

## FOGLIO INFORMATIVO

### RECESSO E RECLAMI

#### RECESSO DAL CONTRATTO

Le somme depositate dal Cliente sono vincolate fino alla data di scadenza del periodo di vincolo. Il Cliente può chiedere l'estinzione del Deposito ed il rimborso delle somme anche prima della scadenza del periodo di vincolo, purché la richiesta pervenga per iscritto alla Banca con almeno 40 giorni di preavviso rispetto alla data di estinzione anticipata richiesta dal Cliente. La richiesta di recesso, così come le altre comunicazioni, può essere effettuato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o telefax agli indirizzi che il Cliente e la Banca concorderanno alla sottoscrizione del contratto. Alla data di estinzione anticipata richiesta dal Cliente, le somme presenti nel Deposito Vincolato verranno svincolate ed accreditate sul conto di appoggio, unitamente agli interessi maturati nel periodo di deposito; la Banca addebiterà al Cliente la penale per l'estinzione anticipata conteggiata nel seguente modo:

$$P \text{ (Penale)} = K * [(T_1 - T_0) + L] * gg / 36500$$

(per alcune monete, tenuto conto delle quotazioni di mercato, si applicherà con un divisore pari a 36000 anziché 36500)

dove:

- P: costo di sostituzione, sempre compreso tra 0 (minimo) e l'importo degli interessi maturati fino alla data di estinzione (massimo);
- K: importo nominale dell'Operazione da estinguere;
- T<sub>0</sub>: parametro di riferimento pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI), per l'EURO, o consultabile sui principali provider finanziari (ad esempio, Bloomberg) nonché sui siti internet degli emittenti, per le altre divise, alla data di accensione del deposito riferito alla durata del deposito;
- T<sub>1</sub>: parametro pubblicato dallo European Money Markets Institute (EMMI), per l'EURO, o consultabile sui principali provider finanziari nonché sui siti internet degli emittenti, per le altre divise, alla data di estinzione anticipata e riferito alla durata residua del deposito;
- L: spread di liquidità, pari a 0,25 per le operazioni con durata fino a 12 mesi e 0,30 per le operazioni con durata superiore a 12 mesi;
- gg: durata residua dell'operazione calcolata in giorni di calendario a partire dalla data di estinzione richiesta dal Cliente;
- I tassi sulle durate non quotate sui mercati saranno determinati per interpolazione lineare.

La Banca potrà anch'essa esercitare la facoltà di recesso dal contratto, in presenza di giustificato motivo, ovvero, in assenza di quest'ultimo, con un preavviso di 60 giorni. In tali casi la Banca applicherà le spese di chiusura del Deposito Vincolato nonché, in presenza di giustificato motivo, l'eventuale penale di estinzione anticipata. La penale di estinzione anticipata - oltre alle spese di chiusura del Deposito Vincolato - sarà altresì applicata a seguito dell'estinzione anticipata del Deposito Vincolato quale conseguenza della chiusura del Conto di appoggio per giustificato motivo da parte della Banca.

#### RECLAMI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail [reclami@bnlmail.com](mailto:reclami@bnlmail.com), indirizzo di posta elettronica certificata [reclami@pec.bnlmail.com](mailto:reclami@pec.bnlmail.com), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e presso le Filiali della Banca.



## FOGLIO INFORMATIVO

---

GLOSSARIO	
<b>Tasso creditore annuo nominale di interesse</b>	Tasso annuo applicato per il calcolo degli interessi sulle somme depositate, al lordo degli oneri fiscali.
<b>Valuta</b>	Giorno dal quale decorre il calcolo degli interessi in relazione a una data somma di denaro accreditata o addebitata.
<b>Conto di appoggio</b>	Conto corrente ordinario a cui il Deposito Vincolato è collegato e su cui vengono addebitati costi/spese ed accreditate le competenze.